

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVE PRESSO IL LUOGHI DI LAVORO AZIENDALI

Oggetto: Obbligo di certificazione verde c.d. GREEN PASS dal 15 ottobre 2021 per l'accesso ai luoghi di lavoro

In data 22/09/2021 è stato pubblicato il **DECRETO-LEGGE** 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", che disciplina l'obbligo di accesso ai luoghi di lavoro solo con certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass).

Dal 15 ottobre 2021 e fino al termine della cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31.12.2021), a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire la certificazione verde (*green pass*), oppure certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Di seguito riportiamo alcune indicazioni in merito.

1. Validità e verifica del certificato

I soggetti individuati dall'azienda provvederanno, preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro di competenza dell'azienda, a verificare, anche a campione, il possesso dell'esenzione tramite certificazione da esibire o della certificazione verde, solo mediante lettura del QR-code, utilizzando **esclusivamente l'applicazione "VerificaC19"**, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili altre informazioni nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

In caso di dubbi sulla vostra identità e corrispondenza con il nominativo indicato dal *green pass*, il soggetto addetto al controllo potrà richiedervi l'esibizione di idoneo documento di identità.

In merito a tale trattamento dei dati vedere documento "INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS per SOGGETTI ESTERNI"

2. Assenza o non validità della certificazione verde (green pass)

Nel caso in cui ci comunichi di essere sprovvisto di certificazione verde – green pass - o qualora ne risulti privo o dotato di green pass non valido in fase di verifica da parte del datore di lavoro o di un suo incaricato – **non può accedere al luogo di lavoro.**

CSG FACILITY soc. coop.

Via A. Pasquinelli 7/A · 60035 Jesi, An

tel 0731 21 47 88 / 21 46 93

p. iva 01491500425

www.csfacility.it



3. Sanzioni

A chi accede ai luoghi di lavoro sprovvisto di green pass può essere irrogata la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a euro 1.500.

Tali sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto.

G

*facility management
pulizia e sanificazione
servizi di reception
lavoro conto terzi
manutenzioni aree verdi
trasporto merci e logistica
manutenzioni edili*



CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE
EUROPEA
EF 80003



COMUNICAZIONE AI LAVORATORI

Oggetto: Obbligo di certificazione verde c.d. GREEN PASS dal 15 ottobre 2021 per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

In data 22/09/2021 è stato pubblicato il **DECRETO-LEGGE** 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", che disciplina l'obbligo di accesso ai luoghi di lavoro solo con certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass).

Dal 15 ottobre 2021 e fino al termine della cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31.12.2021), a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire la certificazione verde (*green pass*), oppure certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Di seguito riportiamo alcune indicazioni in merito.

1. Validità e verifica del certificato

La validità del *green pass* è così, ora, stabilita:

- I° dose di vaccino: dal giorno della prima dose fino alla data fissata per la seconda dose;
- II° dose di vaccino: dalla data della vaccinazione per 12 mesi;
- tampone molecolare: 72 ore dalla data del tampone;
- tampone antigenico rapido: 48 ore dalla data del tampone.

I soggetti individuati provvederanno, preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro di competenza dell'azienda, a verificare, anche a campione, il possesso dell'esenzione tramite certificazione da esibire o della certificazione verde, solo mediante lettura del QR-code, utilizzando **esclusivamente l'applicazione "VerificaC19"**, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili altre informazioni nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

Per esigenze tecnico-organizzative, l'azienda si riserva di richiedere al lavoratore l'invio di una mail con il quale lo stesso specifica se il prossimo 15 ottobre 2021 sarà in possesso del green pass o se esente dalla campagna vaccinale. Nella suddetta mail il lavoratore non dovrà inviare alcuna

documentazione o specificare informazioni aggiuntive se non il mero possesso o meno del green pass.

In merito a tale trattamento dei dati, l'informativa è reperibile in allegato.

2. Assenza o non validità della certificazione verde (green pass)

Nel caso in cui ci comunichi di essere sprovvisto di certificazione verde – green pass - o qualora ne risulti privo o dotato di green pass non valido in fase di verifica da parte del datore di lavoro o di un suo incaricato – è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della certificazione.

Il lavoratore assente ingiustificato:

- **non ha diritto a percepire retribuzione**, né alcun altro emolumento o compenso;
- **non può essere destinatario di sanzioni disciplinari**;
- ha diritto alla **conservazione del posto del lavoro**.

Il lavoratore che si munisca di green pass valido può sempre rientrare al proprio posto di lavoro.

3. Sanzioni

Al lavoratore che accede ai luoghi di lavoro sprovvisto di green pass può essere irrogata la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a euro 1.500, **ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore**.

Tali sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto.

Gli Uffici aziendali restano a disposizione per ogni informazione o chiarimento che si rendono necessari.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE

CSG FACILITY SOC. COOP, in quanto Titolare del trattamento dei dati, in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, le fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali nella fase di verifica della validità della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

1. Quali dati personali trattiamo?

- Nome e cognome
- Data di nascita
- Validità e veridicità del Green Pass
- Altri dati contenuti nella carta di identità o altro documento identificativo

2. Con quali finalità utilizziamo questi dati personali e qual è il fondamento legale per il loro utilizzo?

Elaboriamo i dati esclusivamente per le seguenti finalità:

- prevenire la diffusione del COVID-19, in esecuzione dell'obbligo legale dovuto al D.L. 127/2021
- adempiere alle prescrizioni del decreto sopra riportato in caso di non validità o assenza del Green Pass
- provare alle autorità competenti che sono in atto le procedure di verifica del Green Pass per legittimo interesse del Titolare solo in caso di verifica a campione

3. Con chi e dove condivideremo le sue informazioni personali?

I suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi. Saranno noti solo ai soggetti interni espressamente autorizzati al trattamento.

4. Per quanto tempo sono conservati i suoi dati personali?

I dati saranno trattati solo ed unicamente per la verifica del Green Pass dopodiché non saranno più visualizzati sul dispositivo utilizzato a tale scopo.

I suoi dati identificativi verranno conservati per la prova della verifica fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio?

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l'impossibilità di accedere ai servizi e alle attività effettuate dal Titolare del Trattamento.